

ABONAMENTI
Anno L. 3,00
Semestre 1,50
Estero e sostenitori il doppio
Per numero Cent. 5
Arretrato 10

La Propaganda

organo regionale socialista

EDIZIONE E AMMINISTRAZIONE

Largo dei Bianchi

INSERZIONI A PAGAMENTO

Le inserzioni a pagamento si ricevono esclusivamente presso i nostri Uffici (ramo pubblicità) Largo dei Bianchi allo Spirito Santo, Napoli, ai seguenti prezzi per spazio di linea di colonna corpo 7: 4° pagina L. 0,50 - 3° pagina (dopo la firma del gerente) L. 1,50 - Avvisi economici cent. 8 la parola (minimum cent. 75).

Pagamento a 45 giorni

Le grandi lotte Sindacali in Francia - L'elezione di Vicaria e la Giunta delle elezioni - Peppuccio Romano trascinato in Tribunale - La magnanima Casa Reale - Le barbarie nei riformatorii - Sperperi negli stabilimenti militari

Sindacati e corporazioni
A proposito dello sciopero di Francia

I postelegrafici di Francia sono ancora in sciopero; e noi lasciamo ai metafisici della politica la discussione sull'ammissibilità o meno del fatto compiuto. Vogliamo solo fare alcuni rilievi, e trarre alcuni ammaestramenti dagli odierni avvenimenti proletari di Francia.

Altre volte abbiamo fatto il paragone tra socialisti d'Italia e socialisti d'oltr'Alpe: ora non del differente grado di sovversivismo, ma del differente grado di onestà politica abbiamo un altro esempio patente. Non sappiamo se il deputato Jaures approvi incondizionatamente lo sciopero dichiarato dai postelegrafici. Abbiamo anzi ragione di credere ch'egli, preventivamente interrogato, avrebbe espresso parere recisamente contrario; sappiamo però ch'egli, e quelli della sua frazione politica, si sono ben guardati dall'offrire al governo, contro i suoi dipendenti, quelle armi che i socialisti d'Italia inconsideratamente diedero contro i compagni ferroviari in sciopero.

Già certe limitazioni al principio della lotta di classe, che sono la negazione del principio medesimo, non son concepite o concepibili che in Italia, ove perfino i seguaci di Jaures che intonano in parlamento l'Internazionale hanno proclamato il riconoscimento dei sindacati operai anche dei pubblici servizi, passano per anarcoidi turbolenti.

Gli statisti da operetta che reggono le cose del nostro paese crederanno d'aver fatto gran colpo il giorno in cui sanzionarono in una legge dello Stato il divieto di sciopero agli operai dei pubblici servizi. Ora l'agitazione dei postelegrafici francesi dimostrerà loro quanto valga un tale divieto quando non ha più le sue basi nella disorganizzazione e nell'incoscienza del proletariato.

La Camera francese che ha solennemente proclamato il divieto di sciopero mentre lo sciopero divampa e trionfa, fa pensare all'inarca d'un torrente con argini dicarta. Il metodo dei compagni francesi - voglia o non voglia il parlamento - è perfettamente rivoluzionario. Essi han disprezzata la minaccia governativa e la sanzione della legge, la impopolarità fra i bottegai e le raccomandazioni della quieta politica repubblicana.

Ma è rivoluzionario anche il fine? Questo non possiamo ancora affermare. E però non ci esaltiamo troppo neppure innanzi a questa lotta che pure, è d'una solennità epica.

Il sindacato dei postelegrafici ha seguito finora una politica di raccoglimento e di pace. Ha chiesto, non ha preteso. Oggi, giunta la piena fiducia nella forza della propria possente organizzazione, ha imposto il suo volere allo Stato padrone. E' però sul tappeto un interesse di categoria: per un interesse proletario, per un interesse generale di classe, saprà domani fare altrettanto? In altri termini, ha il proletariato postelegrafico francese superato veramente il sentimento corporativista ed ha acquistata veramente una vera coscienza socialista?

Solo in altre lotte future ed immancabili noi potremo giudicarlo.

Oggi possiamo dire ai riformisti d'Italia ed agli uomini di governo che alimentano nelle loro confederazioni del lavoro le larghe e sterili organizzazioni sulla base soltanto dei miglioramenti di categoria, che essi alimentano un serpente nel seno.

I riformisti non fanno opera socialista e gli uomini di governo non opera di conservazione. Perché dal metodo legalitario una corporazione può facilmente passare al metodo strategale, per il fine che si è proposto; ma se questo è un fine gretto ed egoistico, mosso da un sentimento che non va oltre la colleganza immediata coi compagni della propria categoria, non diverrà mai quello che è nelle finalità dell'azione di tutto il proletariato.

Per questo l'azione riformista nelle organizzazioni operaie è azione di conservatori. Ma di conservatori non illuminati.

L'ELEZIONE DI E. CICCOTTI davanti la Giunta delle elezioni

Domani la Giunta delle elezioni discuterà la elezione di Ettore Ciccotti, contestata a seguito di reclami avanzati da un beccaio, tal Marciello, di Sezione Vicaria. Già ci siamo occupati dell'argomento poiché in proposito pubblicammo il dotto parere del prof. G. Fragola; tuttavia riteniamo opportuno riportare alcuni brani della memoria difensiva, a firma dell'avvocato Raffaello Pignatari, distribuita alla Giunta delle elezioni a confutazione dei motivi del ricorso.

Applicazione degli articoli 81 e 82 della legge elettorale secondo i precedenti particolari. Come è noto, la così detta legge Bonfadini del 3 luglio 1875 e la legge Nicotera del 13 maggio 1877, fuse e riassunte nei due citati articoli della legge elettorale, vollero tra le altre cose impedire che un impiegato, anche eleggibile, venisse a trovarsi in una condizione di dipendenza verso il potere esecutivo, coprendo un altro ufficio, che per ragione generica o per la sua natura temporanea e la concessione facoltativa da parte del Governo, legasse a questo il deputato con l'aspettativa di un beneficio o la preoccupazione di un danno.

Ma, nel corso e tra le vicende della vita parlamentare, avvenne che la Camera, dissentendo anche qualche volta dalla Giunta delle elezioni, quale che fosse stata l'intenzione degli autori delle leggi restrittive, dette un'interpretazione assai lata, che poi ha finito col costituire una consuetudine ed una giurisprudenza, contro cui - per riguardo allo stesso corpo elettorale, il quale ha guardato, nel dar i suoi voti, a quei criteri - non si potrebbe reagire se non con nuove ed esplicite condizioni di legge, che, rompendo ogni tradizione, iniziasero francamente un nuovo indirizzo.

Queste decisioni della Camera, - ebbe a dire il relatore della Giunta on. Barzilai (documento VIII, n. 28, legislatura XXI) - più che alla legge, vixine ad un concetto di riforma estensiva delle sue disposizioni, hanno un doppio valore: quello della indicazione intrinseca della sua sovrana volontà, reiteratamente espressa, e quello della convinzione diffusa nel corpo elettorale, che esso non compirà opera vana, raccogliendo i suoi suffragi su funzionari compresi in quelle categorie.

Così diventarono eleggibili i Direttori Generali presso i vari Ministeri.

In una delle relazioni più antiche e più frequentemente citate, quella su in eleggibilità e incompatibilità parlamentari presentata nella seduta del 13 marzo 1883 dall'on. Lecaeva, come relatore della Giunta per le elezioni, erano Carroli, Crispi, Minghetti, Nicotera e Sella tra gli altri, si proponeva l'inleggibilità degli on. Mazza e Giolitti, rispettivamente Presidente e componente della Commissione centrale per le imposte dirette.

Pur tuttavia la Camera, contrariamente all'opinione della Giunta, convalidò l'elezione degli on. Mazza e Giolitti.

Come pure, contrariamente all'opinione della Giunta, ritenne eleggibile (3 maggio 1883) il Consigliere di Corte d'Appello a Trani, Penserini, in missione di Presidente del Tribunale civile di Napoli con una speciale retribuzione annua.

E più e più volte si ritenne la compatibilità degli incarichi di ufficiali generali, comandati alla direzione di un giornale pagato o sovvenuto dal Ministero della Guerra, come la Rivista Militare (elezione Barattieri, 13 maggio 1883), o comandati come professori alla Scuola di Guerra con speciale stipendio o soprassoldo (elezione Stacci, 28 marzo 1889; 22 dicembre 1888).

Il caso di un professore ordinario investito d'incarico di uno speciale insegnamento si presentò nell'elezione del 3 giugno 1900 in persona del prof. Antonio Fradeletto, e la Giunta e la Camera ritennero che non si verificasse l'incompatibilità preveduta dall'articolo 88 ultimo capoverso della legge elettorale politica.

La Giunta rilevò, è vero, che l'incarico del professore Fradeletto era retribuito non dal bilancio dello Stato, bensì sul bilancio di una Scuola sovvenuta dallo Stato. Ma anche in questo caso, stando alla ipotesi letterale della legge, non variavano le conseguenze. Infatti per l'art. 82 - non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari e gli impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sul bilancio delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato ad eccezione, g) dei professori ordinari delle R. Università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Evidentemente, dunque l'art. 88, dichiarando l'incompatibilità degli stessi eleggibili dell'art. 82 che disimpegnano un altro ufficio retribuito dal bilancio dello Stato fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi, non escludeva o non poteva escludere quelli che riuscivano in eleggibili per lo stesso primo comma dell'art. 82.

E, del resto, in condizioni analoghe, su relazione Tittoni, il 30 gennaio 1891, era stata annullata l'elezione del prof. Bonzi.

Soprattutto è da notare che, avvenendo la nomina per atto del ministro, occorre sempre la stessa ratio legis, quale che sia il fondo con cui si è retribuiti. Scorrendo poi la relazione della Giunta Generale del Bilancio sul Rendiconto generale consuntivo per gli esercizi finanziari 1901-902 e 1902-903 (legislatura XVII, 1ª sessione, n. 1 e 2) a pag. 204 si trova l'assegno quale direttore dei lavori del monumento a Vittorio Emanuele II (lire 12.000) al prof. Giuseppe Sacconi, e a pag. 109 e 204 la retribuzione per l'insegnamento dell'igiene applicata all'ingegneria nella Scuola degli ingegneri di Bologna durante gli anni 1900-901 e 1902-903 al prof. Giuseppe Sanarelli, insegnamento che non era altro se non un incarico.

È vero che per Sanarelli e per Sacconi non sorse né contestazione, né discussione, ma a questa apparente obiezione si potrebbe rispondere con le parole della più volte citata Relazione della legislatura XV; parole che calzano a puntino e che suonano così:

« E se non fu fatta discussione; tutt' al più se ne indurrebbe che la Camera trovò così indubbia la loro eleggibilità da non metterla in dibattito, ma non potrebbe indursi o posta opinione ».

« Infine non si deve né si può lasciare sotto silenzio la grave considerazione, che gli eletti avendo visto altra volta il loro eletto dichiarato eleggibile dalla Camera, lo hanno ritenuto tale; onde la loro coscienza rimarrebbe turbata e la loro volontà verrebbe ad essere violentata, se il mandato ritenuto già nella loro coscienza elettorale come valido, fosse ora senza alcun cambiamento nelle condizioni dell'eletto dichiarato incompatibile ».

E, del resto, anche l'attuale Giunta delle elezioni, convalidando senza discussione l'elezione dell'on. Santoliquido, dell'on. Fradeletto e d'altri che son venuti a trovarsi nella stessa condizione, ha confermato ancora una volta, con la sua, l'autorità di questi precedenti.

Si dimostra poi, che per la natura dell'incarico del Prof. Ciccotti, anche dal punto di vista dell'art. 88 della legge elettorale il prof. Ciccotti avrebbe potuto ritenere l'incarico dell'insegnamento di epigrafia e antichità greche.

Infatti, per rendere eleggibile il generale Morra e l'ammiraglio Accini, aiutante di campo del Re, si disse che la congiunzione necessaria vi era, perchè non si poteva essere aiutanti di campo senza essere generali o ammiragli.

E così si disse, per i membri del Tribunale supremo di Guerra e marina, che, dovendo essi essere preliminarmente consiglieri di Corte d'Appello e di Stato, vi era la congiunzione necessaria vi era, allo stesso modo, si può dire che non potendo l'incarico essere affidato che a professori ufficiali, specialmente dove mancano liberi docenti, la congiunzione è del pari necessaria. Nessuna necessità è più forte di quella emergente da una condizione obbiettiva.

Ma la condizione di cose avuta in mira del

l'art. 88 nel sancire l'incompatibilità è venuta meno nel caso speciale anche per un'altra ragione: per ragione del Decreto-legge n. 71, dato il 31 gennaio 1909, in virtù degli articoli 6 e 11 della legge 12 gennaio 1909.

Con quel decreto, come si dice nella relazione ministeriale (legisl. XXIII documento n. 58) « fu a tutti garantito il pagamento dello stipendio e della retribuzione e anche dei compensi speciali - fino al termine dell'anno scolastico ». Ora, se l'incarico fosse stato ancora sussistente, non vi sarebbe stato bisogno di garantire ciò che era garantito dal decreto che lo conferì. Invece, essendo venuto meno, con la caduta dell'Università, la possibilità di disimpegnare l'incarico era anche cessato l'incarico (art. 1637 Codice Civile). E il decreto 31 gennaio 1909 n. 71 ridava a titolo d'indennizzo ciò che non si aveva più ragione di esigere a titolo di compenso. E, stando così le cose, allora, non si può parlare più di ufficio retribuito ma d'indennizzo, e si è fuori di ogni ipotesi degli articoli 82 e 88 della legge elettorale.

S'è, veramente, come si è ben osservato, questa elezione si vorrebbe annullare, perchè il prof. Ciccotti rinunziò a ciò che poteva conservare.

L'incompatibilità è venuta in ogni caso a scomparire con le dimissioni che hanno data dal 13 marzo, prima cioè dell'elezione. Ma, come si è già detto, il prof. Ciccotti, che per i precedenti e per le considerazioni sopra esposte poteva conservare l'insegnamento complementare, si dimise, prima dell'elezione di ballottaggio.

Se non che si dice che le dimissioni avrebbero dovuto precedere la votazione di primo scrutinio.

Ma l'obiezione non ha fondamento in linea di fatto - e la Giunta non può trascurarlo - perchè la candidatura non era stata accettata; né in linea di diritto perchè lo spirito e la lettera della legge elettorale, e più specialmente dell'art. 88, vedono soddisfatto pienamente il voto della legge, quando le dimissioni siano date e divenute effettive prima che il candidato sia eletto e assuma realmente il mandato parlamentare.

Ciò con ampi argomenti giuridici è stato dimostrato su queste colonne del prof. Fragola, ed è oggi lueggiato dalla difesa del Ciccotti.

Le memorie poi trattate nella elezione Ciccotti si debba riscontrare un caso d'ineleggibilità o d'incapabilità, ed insieme discusse la contestazione dal punto di vista della « ratio legis ».

Peppuccio tra Tribunale e Camorra

La Sezione d'Accusa ha rinviato a giudizio Peppuccio Romano, pel delitto di concussione. E non ha trovato luogo a delibere sull'altro di falso in scrittura privata - benchè anche per tale reato si fosse utilmente interposta opposizione dalla vittima, tal Michele Affinito - non avendo il Procuratore del Re di S. Maria Capua Vetere spinta in proposito la ritualistanza di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati. L'oscitanza, se non peggio, d'un custode della legge ha sottratto, dunque, al dibattimento orale il ribaldo per un altro capo d'imputazione gravissima, sovratta da prove irrefragabili. Ma i commenti sull'istruttoria a poi. Per ora rileviamo che la Sezione d'Accusa, riformando l'ordinanza, per una fra quelle incolpazioni per le quali il primo magistrato inquirente aveva concluso col proscioglimento l'imputato per insufficienza d'indizi, ha mostrato di sapere resistere a tutte le infrazzittine e gli intrighi che esalano da ogni pagina del processo contro il deputato del ricatto e della camorra.

Non mancherà il tempo per smascherare vili retrosceni, per denunziare complicità di uomini, tra i quali taluno pur veste l'abito di legislatore, che tradendo la verità si sono avvicinati al banco della giustizia per ingannarla spudoratamente. Non rinunziamo certo al sacro dovere di accusare il Governo per l'azione favoreggiatrice spesa in pro del furfante medaginato, per salvarlo dalla galera.

Peppuccio Romano e la sua banda, infatti, scorrazzano ancora liberamente in tutte le pubbliche amministrazioni aversane. Ed è così che si è inibito ad essi ogni movimento rivendicatore di danni, ogni attiva partecipazione al processo contro il pirata, lasciandolo, così, sotto gli artigli del carnefice perchè, anzi, sofisticasse i documenti custoditi negli archivi e strappasse non sincere testimonianze dal labbro degli impiegate.

A simile constatazione non hanno potuto sfuggire né l'accusatore pubblico né i componenti la Camera di Consiglio. E la stessa Sezione d'Accusa osserva malinconicamente, nella propria sentenza di non poter estendere i confini del dibattito giudiziario alle altre imputazioni per la mancanza d'una qualsiasi costituzione di parte civile.

Malgrado però gli arremggi più loschi, le manovre più infami, i sotterfugi più codardi, adoperati per risparmiarlo al filibustiere l'onta ed il castigo meritati egli dovrà comparire allo scanno ignominioso del Tribunale.

E perchè il giudizio non si celebrasse innanzi a quello di S. Maria Capua Vetere, i difensori del daneggiato hanno i-

noltrata istanza a questa Corte d'Appello onde voglia destinare altra sede meglio garantita da certi miasmi e più sicura dalle maligne gesta della teppa di Peppuccio. La quale com'è noto osò persino in Roma dare al proprio presidente onorario saggio di fedeltà e devozione, spendendo lettere minatorie a deputati sospetti di poca tenerezza verso il medesimo; la quale non tollererebbe sicuramente, così come l'esperienza dimostra, che contro il diletto capo dell'onorata società si manifestasse libera ed indipendente la coscienza dei testimoni per schiudargli i cancelli del reclusorio.

E' strano che ai giorni nostri sopravvivano i Don Rodrigo con la relativa scorta di nibbi e di Gristi, ma non deve sorprendere che esistano anime di Don Abbondio.

Noi aspettiamo il responso della Corte d'Appello fiduciosi e tranquilli ma sempre vigili.

La camorra e il processo Romano

Dalla dotta e lucida memoria redatta dall'avv. Mario Zantagna a nome del collegio di difesa del signor Affinito, contro il Romano, di cui fanno parte, oltre lo Zantagna, gli avv. Alfredo Sandulli e Federico Pezzella, togliamo questa pagina documentaria che lueggiata tutto l'ambiente politico da noi combattuto, e dimostra attraverso quali difficoltà si è potuto combattere questa battaglia per la giustizia.

Attraverso i fogli dell'istruzione raccolta e ad ogni bel sospinto v'è da incontrarsi in dichiarazioni del tenore di quelle che leggono a pagina 126 dell'VIII volume, e 97 del VII:

« Il Romano, prima che io avessi depono, ha tentato molte vie per farmi andare in casa sua ed istruirmi su quello che dovevo deponere, come ha praticato e pratica con tutti i testimoni ».

« Io che scrivo a V. S. sono uno dei testimoni citati nella presente istruttoria e non ho potuto dire la verità perchè minacciato seriamente dai suddetti camorristi ».

Massimo Cristina, custode della pretura di Aversa - avendo costantemente, con titanici fenomeni di sgomento, dei quali in seguito daremo la diagnosi, negato la circostanza d'aver portato al Romano una lettera, che lo aveva messo in mora in ordine ad un falso da lui perpetrato - quando, in atto di confronto con colui che la lettera lo aveva affidata, si sentì stretta come in una morsa di ferro, solo dalla necessità fu spinto a confessare proprio per non potersi più contenere (f. 28, 29, Vol. XI):

« Signor Giudice, potete scrivere che io ho portato la lettera all'on. Romano ».

« Rivolta poi al testimone Barbatto, soggiunse: - Mi hai procurato un guaio e la Madonna se ne pagherà - ».

Non basta. F. 22, 23 vol. IV - esposto a firma di Francesco Liotti:

« A seguito delle mie dichiarazioni orali,

fatto oggi all'illmo Procuratore del Re Fattorusso, in conformità delle istruzioni dallo stesso impartitemi mi pregio rassegnare alla S. V. quanto appresso:

« Alle rivelazioni fatte dall'agente daziario Paolo di Aversa, e che riferirò nella testimonianza da me resa il primo volgente mese, era, come dissi, presente il giardiniere Saggiocco Francesco. Quando mi pervenne la citazione dunque, avendo supposto che anche costui fosse stato per medesimo oggetto citato, avendolo incontrato gliene rivolsi domanda. Egli ebbe a dirmi che era stato citato invece, per isbaglio, un suo cognato, tale Orabona Aniello. In pari tempo mostrandomi lieto dell'equivoco, « mi pregò di tacere il suo cognome nella mia deposizione, onde evitargli sgradite conseguenze « di una testimonianza compromette ».

« Nel rendere la mia dichiarazione alla S. V. espressi altresì l'eventuale errore di cui mi aveva fatto parola il Saggiocco, che ella si affrettò in conseguenza a far citare raccogliendo ieri stesso l'interrogatorio ».

« Però eseguendo ieri sera il servizio di ispezione daziaria verso le Cinque Vie, dove il Saggiocco trovavasi, poiché il contegno di costui mi era parso sospetto « per le insistenti « premure fattemi di non accennare al suo nome » nella mia dichiarazione, fui spinto dalla curiosità di sapere se era stato o no inteso sui noti fatti. Egli tutto confuso e dopo lunghe esitazioni, finì col rispondere alla mia domanda di avere dichiarato a V. S. di ignorare quanto riferivasi alla dichiarazione del Cangiano « perchè era stato chiamato in casa dell'on. Romano, dal quale gli era stato imposto con minacce di vario genere di contumacia in tali sensi e che anzi l'on. Romano gli aveva detto: « Divrai a Don Ciccio Liotti « che in quanto a lui ci penserò io e che ci sono due persone per lui ».

« Benchè evidentemente queste parole, riferite dal Saggiocco per incarico del Romano, rivestivano carattere minaccioso e proposizioni di minaccia prudente invitare la guardia daziaria Giuliano Antonio di servizio al vicino casotto delle Cinque Vie e che aveva inteso tutto il colloquio svoltesi tra me ed il Saggiocco, a serbar memoria per i fini della giustizia ».

« Col presente esposto più che sbugiardare il Saggiocco e svelare le ragioni del suo silenzio colpevole, intendo avanzare formale protesta per ogni possibile attentato o danno che potesse derivarmi in conseguenza del mio compiuto dovere di cittadino innanzi alla legge ».

« In Aversa purtroppo le prepotenze e le sopraffazioni ottengono spesso ragione sui deboli, e come tale io sento il bisogno di invocare lo aiuto della Giustizia, « essendo esposto per ragioni del mio impiego a girar di notte tempo solo per vie campitrici e solitarie ».

Segue conferma immediata. Saggiocco Francesco, a f. 12 del VI volume, costretto dalle rinfaccie processuali, cui si accenna nel trascritto esposto, ad uscire dal silenzio impostogli da Rodrigo, dichiara:

« Signor Giudice, sapete bene che la paura fa « 90. Noi andiamo comandando di notte e siamo così esposti a pericoli di vendetta. Ora che mi avete richiamato debbo riconoscere che fui reticente quando negai di conoscere alcuna cosa sulle rivelazioni fatte dal commesso daziario Paolo Cangiano su di un caso di frode da parte dell'on. Giuseppe Romano ».

Avanti... Michele Affinito, nello sporgere la querela a f. 7 dell'XI volume, come che il testimone Giacomo Barbatto, indicato sui fatti esposti, possa essere costretto a mentire, chiede che venga preso escusso; ma, indotto a spiegare i motivi del suo timore, fra trepidazioni, sulle quali potrebbe far fede l'anima rotta del delegato sostituto Proc. del re Michele de Notaristefano, ardise balbutire:

« Tale timore è giustificato in me, che fui finanche minacciato dal signor Serra, noto camorrista di Aversa, perchè avessi tacuto la verità alla Giustizia! ».

Anco... Il testimone Nicola Lecco espone ai carabinieri, a f. 20 del IV volume:

« Il sottoscritto, citato nella qualità di testimone nel processo a carico di Giuseppe Romano, che va istruendosi a S. Maria C. V., viene spesso e ripetutamente seccato ed annoiato con mezzi artefatti e dolosi ingiungimenti dai parenti del sunnomato Romano, in specie da Alfonso Romano. Non ancora era pervenuta al sottoscritto la citazione per comparire innanzi al Giudice Istruttore, quando fu avvicinato da Loiseone Tommaso ed altro da me non conosciuto, i quali, tra tante preghiere e mascherate minacce, fecero comprendere che il sottoscritto avrebbe dovuto nascondere la verità alla Giustizia. Nel giorno, prima che il sottoscritto si presentasse a deporre e più specialmente nelle ore inoltrate della sera, « parecchi individui si portarono a casa ed usarono le violenze più plateali e sconce. « Armati di grossi bastoni ripetutamente inflissero colpi sulla porta come per atterrarla ed il sottoscritto, temendo per la sua persona, finse di non essere in casa e quella buona gente andò via solo quando una vicina di casa li ebbe convinti che chi cercavano era fuori di Aversa ».

Ciò non basta, nella mattina seguente, prima che il sottoscritto si fosse portato a S. Maria C. V. alle cinque ant. « fu visitato da altre persone che volevano convincerlo e persuaderlo a deporre favorevolmente all'imputato Giuseppe Romano. « In questo stato di cose, mentre il pericolo aumentava, a tutela della mia fisica integrità, fo a lei vive ed alte proteste facendole noto come non ho nemici ed avversari « che qualunque male potrà incogliermi ne sarà responsabile Giuseppe o il fratello Alfonso, « che qualunque azione sarà costretto o forzato a commetterla in istato di legittima difesa. Col presente formale atto di protesta prego lei di voler prendere tutti quei provvedimenti che crederà opportuni per tutelare la dignità, la pace, la salute di un onesto cittadino. Non è tutto. L'Istruttore De Mercurio ha a persuadersi,